

**Direzione Affari Legali e Generali**

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture universitarie/as

IL RETTORE

VISTA: la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* ed in particolare l'art. 9;

VISTO: l'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, con i quali, allo scopo di "incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»" sono indicate le modalità generali per la individuazione con cadenza quinquennale di 180 Dipartimenti universitari, cui destinare complessivamente l'importo annuale di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a valere sulla apposita sezione del FFO denominata «Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza»;

VISTA: la nota dirigenziale del MIUR 11 luglio 2017, n. 8414 *"Dipartimenti di Eccellenza – Specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione e indicazioni operative agli Atenei per la presentazione delle domande"*;

VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;

RILEVATA: la necessità di dotare l'Ateneo di un regolamento che definisca e disciplini le modalità di erogazione di compensi aggiuntivi al personale derivanti da finanziamenti esterni, ex art. 9 legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA: la delibera n. 174 del 14 settembre 2017, con la quale il Senato Accademico ha approvato il testo del Regolamento, subordinatamente all'acquisizione del parere di competenza del Consiglio di Amministrazione nella successiva seduta prevista per il 27 settembre 2017;

PRESO ATTO: che nel corso della discussione nella seduta suddetta del Consiglio di amministrazione sono emerse delle osservazioni in merito alle modalità dell'applicazione del suddetto testo regolamentare anche al personale tecnico amministrativo;

PRESO ATTO: che il Collegio dei Revisori alla luce della complessità della disciplina si è riservato di valutare il testo regolamentare, impegnandosi a breve a produrre un parere in merito;

RITENUTO NECESSARIO: stralciare dal regolamento ogni riferimento al personale tecnico amministrativo, rinviando ad un successivo approfondimento l'eventuale regolamentazione del suddetto aspetto;

VISTA: la delibera n. 282 del 27 settembre 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul Regolamento così come modificato a seguito della soppressione del riferimento al personale tecnico amministrativo;

RILEVATA: pertanto la necessità di sottoporre il testo modificato nuovamente all'approvazione del Senato Accademico;

CONSIDERATO: che i dipartimenti dell'Università di Pisa che concorrono alla procedura di selezione dei "Dipartimenti di eccellenza" sono 10 e dovranno presentare entro il 10 ottobre 2017 un progetto che delinei un piano di sviluppo del dipartimento per migliorare la qualità

della ricerca, indicando le eventuali risorse da destinare alla premialità sulla base dell'apposito regolamento;

PRESO ATTO: quindi della necessità di emanare il regolamento in questione prima di tale termine e che non sono previste a calendario sedute utili del Senato accademico prima di tale data;

VISTO: l'articolo 12, comma 2, lettera b dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il Rettore adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;

DECRETA

Art. 1

E' approvato e contestualmente emanato il *Regolamento sui compensi aggiuntivi al personale derivanti da finanziamenti esterni, ex articolo 9 della Legge 30 dicembre 2010, n.240*, come da allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Art. 2

Per i motivi di cui in premessa, il presente decreto è sottoposto a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile successiva alla data della sua emanazione.

IL RETTORE

Paolo Maria Mancarella

Regolamento ex art. 9 legge 240/2010 sui compensi aggiuntivi al personale derivanti da finanziamenti esterni

Art. 1 Definizioni

Nel presente regolamento si intendono per:

- a) Fondo: Fondo di ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) Integrazioni al Fondo: le integrazioni al Fondo di ateneo per la premialità derivanti da una quota dei finanziamenti pubblici o privati, in entrambi i casi secondo le percentuali decise ai sensi del successivo art. 3;
- c) Finanziamenti pubblici: i finanziamenti trasferiti all'Università di Pisa dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti qualificati di natura pubblica dal diritto vigente;
- d) Finanziamenti privati: i finanziamenti trasferiti all'Università di Pisa da persone fisiche o giuridiche, qualificate di natura privata dal diritto vigente;
- e) Finanziamenti esterni: i finanziamenti pubblici e privati di cui alle precedenti lett. c) e d), in quanto derivanti da un soggetto giuridico diverso dall'Università di Pisa;
- f) Personale docente: professori, ricercatori (anche a tempo determinato), in servizio presso l'ateneo.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto dell'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, definisce e disciplina le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi per il personale docente che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti esterni ad integrazione del Fondo di ateneo per la premialità (di seguito denominato Fondo).

Art. 3 Integrazione del Fondo

- 1. Ai sensi dell'art. 9 della l. 240/2010, il Fondo può essere integrato da una quota dei finanziamenti esterni.
- 2. In particolare il Fondo è integrato nella misura percentuale non superiore al 10% (dieci per cento) del valore di ciascun finanziamento esterno, che eventualmente venga destinata:
 - a) dal responsabile scientifico del progetto da realizzarsi con il finanziamento esterno;
 - b) in mancanza del responsabile scientifico di cui alla precedente lett. a), dal responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio interessata, ovvero dal rettore in caso di progetti d'ateneo.
- 3. I finanziamenti esterni possono integrare il Fondo unicamente se non vi siano previsioni ostative di compensi al personale da parte del finanziatore o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata, ove esistente, dal responsabile scientifico del progetto ovvero dal responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio interessata e verificata dagli uffici competenti dell'Università di Pisa.

Art. 4
Presupposti per la corresponsione dei
compensi aggiuntivi a favore del personale docente

1. I compensi aggiuntivi attribuiti grazie alle integrazioni al Fondo sono corrisposti, con cadenza annuale, al personale docente che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti esterni.
2. Il contributo all'acquisizione di finanziamenti esterni deve essere adeguatamente definito al momento della presentazione del progetto e può consistere anche nell'espletamento dell'attività che ci si è impegnati a porre in essere per ottenere il finanziamento.
3. I compensi aggiuntivi possono essere erogati su richiesta, a seconda dei casi, del responsabile scientifico del progetto, oppure del responsabile della struttura didattica scientifica o di servizio interessata, ovvero del rettore:
 - a) nel limite massimo delle risorse che i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, hanno destinato al Fondo;
 - b) a seguito della verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici per il personale docente, ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti interni d'ateneo;
 - c) a condizione che i compensi non siano a corrispettivo degli ordinari compiti e doveri di ufficio, come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni d'ateneo.
4. Il compenso aggiuntivo non può essere cumulato dal beneficiario con altre forme di premialità, in qualsiasi modo denominate, erogate dall'Ateneo in relazione al medesimo progetto.
5. Anche su richiesta dei responsabili delle strutture didattiche scientifiche e di servizio, le proposte di attribuzione del compenso sono formulate dal rettore al consiglio di amministrazione.
6. I compensi sono liquidati con determinazione dirigenziale adeguatamente motivata, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria.

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.